NORME URGENTI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 9-bis

Definizione delle controversie

L'articolo 32 e' sostituito dal seguente: "Art. 32. - (Definizione delle controversie). 1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 dell'articolo 31-bis e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie e' attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile. 2. Qualora sia l'importo della controversia, i verbali di accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell'accordo sono trasmessi all'Osservatorio. 3. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione agli importi accertati, al numero e alle complessita' delle questioni".

Versione in vigore dal 3 giugno 1995, non più in vigore dal 1 luglio 2006 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme urgenti in materia di lavori pubblici
Estremi	Decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-urgenti-in-materia-di-lavori-pubblici/art-9-bis-definizione-delle-controversie/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it